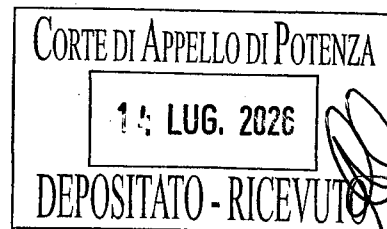




**CORTE di APPELLO di POTENZA
SEZIONE CIVILE**



La Cons. dott.ssa Mariadomenica Marchese,
in qualità di Consigliera più anziana, in relazione alla trattazione, innanzi al Collegio A, delle cause fissate all'udienza del

15 SETTEMBRE 2026

premesso che, con riferimento ai procedimenti civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal D.l.gs. n.149/2022, prevede che l'udienza possa essere sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e che il giudice provveda entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per il deposito delle note scritte;

ritenuto che non tutte le cause dinanzi al secondo collegio, già fissate all'udienza del 15 SETTEMBRE, possano essere trattate con le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c.;

DISPONE

- che per le seguenti cause civili, la cui trattazione è prevista per l'udienza del 15 SETTEMBRE 2026, sia disposto quanto di seguito indicato:

RUOLO DOTT. SSA MARCHESE

- 1) RG 52/2021 rinvio all'udienza del 16 FEBBRAIO 2027
- 2) RG 125/2023 rinvio all'udienza del 5 OTTOBRE 2027
- 3) RG 129/2023 rinvio all'udienza del 5 OTTOBRE 2027
- 4) RG 102/2024 rinvio all'udienza del 26 OTTOBRE 2027

DISPONE

che, **escluse le cause per le quali è stato disposto il rinvio**, per tutte le restanti cause civili, **incluse quelle anticipate**, la cui trattazione è prevista per l'udienza del 15.9.2026, **l'udienza stessa sia sostituita dal deposito di note scritte** contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e a tale fine;

ASSEGNA

alle parti termine perentorio sino alle h. 9,00 del 15.9.2026 per il deposito delle note e

AVVERTE

le parti stesse che:

- **i termini a ritroso vanno computati dalla nuova udienza di rinvio, fermo le attività defensionali già compiute;**

ciascuna di esse può opporsi alla "trattazione scritta" entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto;

- se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato troveranno applicazione le disposizioni contenute nel comma 4 dell'art.127 ter c.p.c., previa verifica dell'avvenuta rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente decreto;

- alla scadenza del termine fissato per il deposito delle note scritte il Collegio, sulla base delle istanze e conclusioni formulate nelle note depositate, assumerà il provvedimento nel termine di cui all'art.127 ter co.3 c.p.c.

Manda alla cancelleria per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico relativo alle cause da celebrarsi con le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., dell'annotazione "trattazione scritta" e per l'urgente comunicazione del presente decreto alle parti costituite ed ai componenti del collegio nonché, per doverosa conoscenza, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto.

Potenza, 7/7/2026

La Consigliera
Dott.ssa Mariadomenica Marchese